



E.B.Interc.
ENTE BILATERALE INTERCATEGORIALE
Statuto

Articolo 1.
COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di enti bilaterali e di organismi paritetici, è costituito l'Ente Bilaterale denominato **E.B.Interc. - Ente Bilaterale Intercategoriale**, ad iniziativa delle seguenti associazioni:

- l'associazione d'impresa **Sindacato Datoriale Autonomo** (in sigla **SIDA**), con codice fiscale n. 01513580629, (www.sindacatosida.it);
- l'associazione dei lavoratori **Sindacato Sociale e Lavoro Insieme** (in sigla **Sindacato SLI**), con codice fiscale n. 06859731215, (www.sindacatosli.it).

L' **E.B.Interc.** avrà sede legale in **Casalnuovo di Napoli (NA)** alla **Via Roma n. 169** e potrà aprire sedi territoriali in tutta Italia.

L' **E.B.Interc.** ha natura giuridica di associazione non riconosciuta di tipo "sindacale", apartitica, senza finalità di lucro; l'ente non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri i contributi associativi, a qualunque titolo e per qualsiasi attività ricevuti.

La durata dell' **E.B.Interc. - Ente Bilaterale Intercategoriale** è a tempo indeterminato.

Articolo 2.
SCOPI E FINALITA'

L' **E.B.Interc.** ha come finalità la tutela e lo sviluppo delle condizioni lavorative, professionali, economiche, sociali, culturali e morali dei lavoratori e dei loro datori, appartenenti a tutti i settori (*commercio e terziario, industria, artigianato, agricoltura, edilizia*); tutela perseguibile attraverso una fattiva collaborazione con le associazioni che lo costituiscono, in particolar modo, nell'ambito:

1. della realizzazione di percorsi di formazione sui temi riguardanti la sicurezza sul lavoro, oltre che nell'ottica di una concreta collaborazione nell'attuazione di corsi di addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche relativamente a tutto quanto connesso alla gestione dei contratti di apprendistato o di mestiere, ai PFI - Profili Formativi Individuali e, dunque, all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche (anche in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 167/2011 e s.m.i.); per la realizzazione di quanto riportato in tale punto ci si potrà avvalere anche della collaborazione, oltre che del sostegno finanziario, dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua, anche già promossi e costituiti da altre parti sociali;



E.B.Interc.

2. della certificazione dei contratti di lavoro e della gestione di controversie anche attraverso funzioni di arbitrato e conciliazioni;
3. della realizzazione di progetti in materia di sostegno al reddito, previsti dai contratti collettivi di riferimento o da norme specifiche;
4. della intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
5. di ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.).

L' E.B.Interc. potrà aderire o convenzionarsi al fine di perseguire le proprie finalità ad ogni altro Ente, Associazione, Società, Ufficio e Professionista in genere.

L' E.B.Interc. potrà perseguire le proprie finalità anche attraverso la costituzione di **Comitati Tecnici Paritetici Territoriali e/o categoriali**, così come previsti al successivo art. 8 del presente Statuto, oltre che mediante la istituzione di ogni altra commissione che si rendesse necessaria costituire per il perseguimento delle proprie finalità (tipo la costituzione delle **commissioni per la certificazione dei contratti di lavoro** previste dal D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. e dal D. Lgs. 251/2004 e s.m.i.).

Articolo 3. SOCI

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari.

SOCI FONDATORI:

Sono soci fondatori i soggetti collettivi firmatari del presente atto, con diritto di voto nell'assemblea dei soci;

SOCI ORDINARI:

Possono essere soci ordinari i soggetti collettivi rappresentativi di lavoratori o datori che ne facciano richiesta successivamente alla costituzione, con diritto di voto nell'assemblea dei soci.

Articolo 4.

ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell' E.B.Interc. :

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN)

Articolo 5.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell' ente. Con essa si determina l'indirizzo generale dell' ente. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli altri organi dell'ente, nonché per tutte le sedi e strutture territoriali o categoriali la cui costituzione è promossa dall' E.B.Interc. stesso.



E.B.Interc.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ossia dalle due associazioni promotrici e sottoscrittrici del presente atto, oltre che da tutti i soci ordinari, ossia i soggetti collettivi (associazione di lavoratori e di datori) che dopo averne fatto richiesta, successivamente alla costituzione, siano accettati quali soci dell'ente.

A tal proposito si conviene sulla necessità da parte di questi ultimi soggetti di richiedere al Consiglio Direttivo, con formale atto scritto, l'adesione all'ente, motivando la scelta della stessa richiesta. Il Consiglio Direttivo valuterà se accettare l'adesione.

Ad ogni membro dell'assemblea è attribuito il diritto di votare; ogni membro ha diritto ad un solo voto. A tal proposito si precisa che sia i soci fondatori (successivamente alla costituzione) che i soci ordinari dovranno indicare il membro (uno ed uno soltanto) che farà parte, per loro conto, dell'assemblea dei soci. Il nominativo potrà anche variare; in quest'ultimo caso il socio (soggetto collettivo) farà giungere al Consiglio Direttivo il nuovo nominativo e le motivazioni della scelta di variare quello precedentemente indicato.

Ogni membro, in occasione di assemblee generali, potrà delegare un altro membro dell'assemblea o una persona esterna all'organizzazione per farsi rappresentare.

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) fissare le direttive generali relativamente alle iniziative da intraprendere ai fini del concreto perseguimento degli scopi statutari, anche considerando l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili;
- c) ratificare la consistenza numerica del Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN);
- d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN);
- e) approvare, con delibera assunta dalla maggioranza qualificata (pari ai 2/3 di tutti i suoi componenti), eventuali modifiche statutarie, compresa la eventuale fusione con altre Associazioni ed Enti e lo scioglimento dell'Ente stesso.

Per ogni altra deliberazione sarà sufficiente la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.Interc. e naturalmente le adunanze saranno valide se saranno presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 6.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

E' composto da 3 membri, eletti su proposta dell'Assemblea dei soci, tenendo presente i rapporti di forza tra le associazioni che hanno la qualità di soci fondatori e di soci ordinari, oltre che la pariteticità (garantendo, cioè, sempre la presenza di rappresentanti della parte datoriale e di quella dei lavoratori).



E.B.Interc.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell' E.B.Interc.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su ogni iniziativa necessaria per l'attuazione degli scopi statutari, tenendo in considerazione le direttive generali fissate dall'Assemblea dei soci;
- a) predispone e delibera, entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura, sul bilancio dell'ente (gli esercizi finanziari dell'Ente, hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno);
- c) determina l'entità di eventuali contributi di adesione per i soggetti collettivi soci ordinari ed eventuale quota di contribuzione per il funzionamento dell'ente a carico dei singoli datori e dei singoli lavoratori aderenti ai contratti collettivi nazionali di riferimento, la cui previsione deve avvenire - appunto - in sede di contrattazione collettiva;
- d) delibera su ogni decisione riguardante nomine, incarichi, convenzioni da stipulare, apertura di sedi territoriali, costituzione di commissioni e strutture territoriali o categoriali (ad eccezione delle sole decisioni riguardanti la costituzione dei Comitati Tecnici Paritetici Territoriali e/o categoriali, inerenti le materie di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., riservata al Comitato Tecnico Paritetico Nazionale); relativamente all'apertura di sedi e alla costituzione di commissioni o strutture territoriali, si specifica che sarà il Consiglio Direttivo ad indicare le modalità di istituzione e di gestione delle stesse. In attesa che si proceda in tal senso sarà nominato, sempre a cura del Consiglio Direttivo, un presidente o un responsabile territoriale.
- e) delibera su ogni regolamento da adottarsi, nonché su ogni materia inerente la gestione ed il reperimento dei mezzi finanziari necessari al mantenimento dell'ente (compreso il mantenimento del Comitato Tecnico Paritetico Nazionale);
- f) delibera su tutte le questioni riguardanti il buon funzionamento dell'ente ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie (compreso il funzionamento del Comitato Tecnico Paritetico Nazionale).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, a mezzo e-mail, fax, posta.

Articolo 7.

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell' E.B.Interc. viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente di:

- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- presiedere le adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto.

Il Presidente ha la firma sociale, ossia la rappresentanza legale dell' E.B.Interc. e dà esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In mancanza di collegi (sindacale o probiviri) appositamente costituiti, il presidente esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario e verifica che ciascun membro di ogni altro organo adempia ai propri doveri, proponendo, in caso di inadempimenti evidenti, all'Assemblea dei soci provvedimenti di deplorazione, sospensione e decadenza.



E.B.Interc.

Esso assume le responsabilità d'informazione e di stampa, oltre che le responsabilità relativamente ai rapporti politici ed istituzionali.

Articolo 8.

COMITATO TECNICO PARITETICO NAZIONALE (CTPN)

Il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN) è organo promosso ai soli fini della concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di organismi paritetici e di informazione e formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

È composto da 3 membri, eletti su proposta dell'Assemblea dei soci, tenendo presente i rapporti di forza tra le associazioni che hanno la qualità di soci fondatori e di soci ordinari, oltre che la pariteticità (garantendo, cioè, sempre la presenza di rappresentanti della parte datoriale e di quella dei lavoratori).

Il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN) elegge al suo interno un Coordinatore.

Il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN):

- a) delibera su ogni iniziativa necessaria per l'attuazione degli scopi statutari, tenendo in considerazione gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, relativamente alla realizzazione di percorsi di formazione sui temi riguardanti la sicurezza sul lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ((D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- b) delibera su ogni decisione riguardante la costituzione di Comitati Tecnici Paritetici Territoriali e/o categoriali. A tal proposito si specifica che sarà il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale ad indicare le modalità di istituzione e di gestione di ogni singolo Comitato Tecnico Paritetico Territoriale. In attesa che si proceda in tal senso sarà nominato, sempre a cura del CTPN, un coordinatore o responsabile territoriale.

Il Comitato Tecnico Paritetico Nazionale (CTPN) è convocato dal proprio Coordinatore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a mezzo e-mail, fax, posta.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e di componente del Comitato Tecnico Paritetico Nazionale, compreso il Coordinatore, ha durata quinquennale.

Articolo 9.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell' E.B.Interc. è composto dai contributi versati dai soci fondatori e dai soci ordinari in adesione allo spirito ed alle finalità statutarie, dai contributi versati dai singoli lavoratori e datori, a titolo di finanziamento per il funzionamento dell'ente, qualora previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni stipulanti o che aderiranno successivamente.

È composto, altresì, dai contributi concessi da terzi pubblici o privati (compresi i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua), ovvero da lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo ricevuti e, comunque, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il patrimonio dell' E.B.Interc. è composto, infine, da proventi o contributi derivanti da ogni iniziativa o attività realizzata dall'ente stesso.



E.B. Interc.

Articolo 10.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti attuativi interni e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Casalnuovo di Napoli, lì 02 aprile 2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindacato Datoriale Autonomo SIDA - Avv. Giovanni Manna

Sindacato Sociale e Lavoro Insieme SLI - Cdl. Giovanni Nappi

